

N. 641

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice DANIELE GALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1996

Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale
degli spedizionieri doganali

ONOREVOLI SENATORI. - Il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali operante in regime di ripartizione, è ente pubblico necessario ed è inserito nella prima tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il 1° gennaio 1993 vi è stata l'abolizione delle formalità doganali negli scambi intracomunitari con un conseguente calo di lavoro - del 70 per cento - e, quindi, della retribuzione oggettiva; contestualmente, il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993, ha esteso la rappresentanza in dogana a case di spedizione, a trasportatori, magazzinieri, eccetera, riducendo il poco lavoro rimasto e quindi anche la contribuzione; l'Unione europea qualifica gli spedizionieri doganali quali «disoccupati di lunga durata» e pertanto interviene in via sussidiaria con il Regolamento (CEE) n. 3904 del Consiglio del 17 dicembre 1992 attribuendo allo Stato membro l'onere di ricostituire il potenziale di lavoro andato distrutto.

Gli stanziamenti comunitari in materia non sono stati erogati a beneficio del Fondo di previdenza degli spedizionieri doganali, mentre con decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sembra essere stata disegnata una nuova professione con connotazioni pubblicistiche e la regolamentazione decretata non ha sortito effetti concreti nè ha realizzato gli schemi di una nuova professione; il Fondo, da epoca storica, ha rappresentato alle autorità inte-

ressate (CEE, Ministeri delle finanze, del lavoro, del tesoro e Corte dei conti) l'eccezionale gravità di quanto si stava profilando, ma nessun risultato concreto ne è conseguito.

Peraltro la quota di riserva è investita in immobili il cui valore stimato attuale è pari a circa 100 miliardi di lire e fino al 31 dicembre 1992 l'ente, senza alcun contributo dello Stato, ha erogato con perfetta regolarità i trattamenti previsti, realizzando utili di gestione per la costituzione della riserva prevista.

Con il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494, il Fondo di previdenza ha ottenuto un finanziamento pari a 12 miliardi di lire e le reiterazioni di tale decreto-legge hanno contemplato, per l'anno 1995, ulteriori finanziamenti. Da ultimo con decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, è stata assicurata la copertura a decorrere dall'anno 1996 di lire 13 miliardi annui.

Con il provvedimento che si sottopone all'esame si vuole effettuare un intervento di carattere strutturale che dispone la soppressione del Fondo di previdenza degli spedizionieri doganali e prevede il trasferimento all'INPS dei trattamenti pensionistici in essere e delle posizioni assicurative degli iscritti al Fondo medesimo.

Le finalità che si intendono perseguire sono quelle di salvaguardare i trattamenti di pensione in essere, nonchè - per gli iscritti al Fondo - di conservare le quote di pensione e di indennità di buonuscita maturate sulla base delle anzianità acquisite presso il Fondo medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Suppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è soppresso.

2. Con effetto dalla data di cui al comma 1 resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

a) gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo;

b) gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo.

Art. 2.

(Trattamento per i soggetti già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria)

1. Per gli spedizionieri doganali già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo ancorchè cancellati dal Fondo medesimo con diritto a prestazione differibile nonchè per i soggetti iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è conservata la quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicu-

relative acquisite presso il soppresso Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali quote sono erogate dall'INPS secondo la previsione dell'articolo 25 del regolamento approvato con decreto del Ministro per le finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 compete altresì l'indennità di buonuscita, calcolata secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge da liquidarsi al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche a carico delle gestioni dell'assicurazione generale di cui al medesimo comma 1.

Art. 3.

(Disposizioni generali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidità e ai superstiti a carico del soppresso Fondo sono erogati dall'INPS.

2. Per il pagamento delle pensioni in essere nonché per l'erogazione delle quote aggiuntive di cui al comma 1 dell'articolo 2 e dell'indennità di buonuscita prevista dal comma 2 dello stesso articolo è istituita, nell'ambito dell'INPS, una apposita gestione speciale ad esaurimento alla quale affluiscono altresì le attività e le passività quali risultano dal rendiconto del soppresso Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo il disposto dell'articolo 4. Alla medesima gestione sono inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risultano a credito e a debito del medesimo Fondo.

3. Sono a carico del bilancio dello Stato gli eventuali squilibri gestionali della gestione di cui al comma 2 che sono rimborsati sulla base del rendiconto annuale.

4. Il personale dipendente del soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il direttore generale, è trasferito alle dipendenze dell'INPS.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 29 miliardi per l'anno 1996, in lire 36 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 39 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dalla vendita degli immobili del Fondo soppresso. I contributi dovuti dallo Stato, in forza di disposizioni di legge, al Fondo sono attribuiti all'INPS.

